GAL MONTAGNE BIELLESI
Soc. Consort. a r. l.
Via Bassetti 1, 13866 Casapinta (BI)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale *"DAL TESSILE AL TERRITORIO, LE SPECIFICITA' TERRITORIALI COME NUOVO MOTORE DI SVILUPPO DELL'AREA GAL"*

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
"Riqualificazione di nuclei di insediamento rurale"

Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Azione 3 – Valorizzazione del patrimonio culturale

Operazione 3c) Interventi materiali sul patrimonio storico, architettonico e culturale locale.

Allegati:

Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A 1 - Relazione di progetto e dichiarazioni varie redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (comprendente, consenso trattamento dati personali, dichiarazione destinazione d'uso, dichiarazioni varie sui requisiti morali …)
- Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione al "Protocollo di intesa per la creazione del Sistema degli operatori turistici dell'Area GAL
- Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene se diverso dal richiedente oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo di uso e di destinazione decennale (non è valido il compromesso di vendita).

Allegato B - Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo
Allegato C - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
Allegato D - Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

I PARTE – INDICAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Montagne Biellesi" utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader, concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 4:

Articolo 2 - Inquadramento generale

1 La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/09, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal GAL Montagne Biellesi intitolato "Dal tessile al territorio - le specificità territoriali come nuovo motore di sviluppo per l'area GAL" con l'obiettivo di creare opportunità di diversificazione e riconversione del sistema produttivo dell'area GAL sfruttando le peculiarità agricole, paesaggistiche e naturalistiche del territorio

2. Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Montagne Biellesi si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:
Linea di intervento 1: qualità dei prodotti ;
Linea di intervento 2: qualità dell'accoglienza
Linea di intervento 3: qualità dei servizi;
Linea di intervento 4: qualità del paesaggio costruito.

3. Il presente bando, si inserisce nella Linea di intervento 4 "Qualità del paesaggio costruito" la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si pone i seguenti obiettivi:
- Sistematizzazione di studi e manuali per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali, precedentemente realizzati e diffusi sul territorio del GAL, con particolare attenzione all'applicazione nei recuperi delle sedi aziendali e delle strutture turistiche
- Riqualificazione dei nuclei di insediamento rurale secondo le indicazioni dei manuali

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea d'intervento 4 del GAL Montagne Biellesi mediante l'apertura della presentazione di domande per il "Riqualificazione di nuclei di insediamento rurale" ai sensi della misura 323.3.c "Interventi materiali sul patrimonio storico, architettonico e culturale locale" nonché del finanziamento di "Interventi esemplari di riqualificazione dei beni culturali da inserire nel circuito ecomuseale", sempre ai sensi della misura 323.3.c.

2. Secondo quanto previsto da PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE	Gli obiettivi possono così essere riassunti: a) rendere concreto con alcuni interventi esemplari e significativi il manuale con le linee guida sull'architettura rurale tipica, b) realizzazione di interventi esemplari che fungano da stimolo per l'attivazione di interventi di riqualificazione e per l'insediamento di privati e imprese; c) realizzare ristrutturazioni con caratteristiche di rispetto della tradizione. d) rafforzamento del circuito dell'Ecomuseo del Biellese, presenza di primo piano nell'ambito dell'offerta culturale dell'area GAL, prevedendo di concentrare le risorse sul recupero di beni che possano successivamente essere inseriti nel circuito turistico locale.

3. In relazione a ciascuno degli obiettivi definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa, l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori in funzione strumentale agli obiettivi sopra indicati. A tali iniziative, opportunamente divulgate

dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando e le imprese edili e i professionisti/tecnici coinvolti nelle operazioni di recupero saranno tenuti a partecipare.

4. Come previste dal PSR quali strumenti di indirizzo tesi a valorizzare il recupero architettonico nel rispetto della tradizione e del paesaggio locali, il GAL ha elaborato, utilizzando le risorse presenti nella misura 323 3a, il Manuale di buone prassi architettoniche intitolato ‘‘GUIDA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELL’ARCHITETTURA RURALE TRADIZIONALE DEL G.A.L. MONTAGNE BIELLESI.” Esso si compone di un testo di introduzione generale seguito da schede descrittive e tecniche, riferite alle principali tipologie edilizie e agli elementi costruttivi ricorrenti, completate dalle linee guida per interventi di recupero compatibili con il costruito esistente e attenti all’ambiente e al contesto paesaggistico.
5. Il manuale/guida e le relative schede di intervento sono state portate a conoscenza delle Amministrazioni Comunali attraverso apposita comunicazione e sono disponibili in consegna gratuita su supporto informatico e cartaceo presso la sede del GAL in almeno una copia per ciascun Comune; inoltre le Guide sono disponibili in consultazione presso la sede del GAL per chiunque vi abbia interesse. Per garantire un accesso libero e gratuito a tutti (soggetti privati, professionisti del settore, amministrazioni….) gli elaborati questi sono scaricabili gratuitamente, in formato pdf, dal sito del GAL (www.montagnebiellesi.it sezione “Studi e Progetti”).

Articolo 4 - Area di applicazione

Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. e segnatamente nei seguenti Comuni:

Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena. Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Zumaglia, Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero (Fg. da 1 a 15 e da 20 a 24), Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Strona, Sostegno

Saranno ammessi a contributo gli immobili siti in un Comune, tra quelli appartenenti all’area GAL, che, alla data di scadenza del Bando, ha recepito all’interno della strumentazione urbanistica (regolamento edilizio o norme di PRG) le Linee guida contenute nella Guida per il recupero architettonico realizzata dal GAL (cfr. art. 3 par 4 del presente bando). I Comuni di Trivero e di Soprana che hanno ottenuto un finanziamento all’interno della Misura 322 del PSR Regione Piemonte 2007-2013 “Sviluppo e rinnovamento di borgate montane”, se hanno realizzato e recepito all’interno della strumentazione urbanistica comunale, con validità su tutto il territorio comunale, il manuale realizzato all’interno della Misura citata, possono partecipare al presente bando senza recepire la Guida realizzata dal G.A.L.

Articolo 5 - Beneficiari

Sono beneficiari del presente bando i soggetti proprietari dei beni o aventi titolo, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6.
Nello specifico:

- Enti pubblici proprietari dei beni o aventi disponibilità dello stesso
- Soggetti privati, non imprese, limitatamente a lavori di finitura esterna nell’ambito di un programma complessivo di recupero di un’area;

Articolo 6 - Requisiti di ammissibilità

1. Costituiscono improrogabili **requisiti di ammissibilità di primo livello** per accedere ai contributi previsti dal presente Bando quelli indicati alle successive lettere, in assenza dei quali la domanda del richiedente non potrà essere ammessa alla valutazione di merito:

- il recepimento nella strumentazione urbanistica comunale o nel Regolamento edilizio del Comune in cui ha a) sede l’intervento oggetto di recupero delle Linee Guida metodologiche individuate dalle Guide di cui all’art. 3 comma 4 al momento della presentazione della domanda di contributo, ad esclusione dei Comuni di Trivero e Soprana, solo nel caso in cui abbiano recepito nella strumentazione urbanistica comunale o nel Regolamento edilizio il Manuale realizzato all’interno della Misura 322 del PSR Regione Piemonte 2007-2013 “Sviluppo e rinnovamento di borgate montane”, con validità estesa a tutto il territorio comunale.
b) beneficiario dell’intervento non può essere un soggetto privato con caratteristiche di microimpresa o impresa. Tale vincolo trae la sua motivazione dal PSR che per la Misura 323.3.c non prevede le

microimprese tra i beneficiari, stante la previsione di Misure apposite in cui i beneficiari sono proprio le microimprese, e ciò al fine di rispettare le disposizioni della Commissione Europea in merito agli aiuti di Stato alle imprese.

2. Soddisfatti i requisiti di cui al comma 1, costituiscono **requisiti di ammissibilità di secondo livello** per accedere ai contributi previsti dal presente Bando quelli indicati alle successive lettere, in ordine all'accertamento in fase di istruttoria della sussistenza, nelle domande di contributo, degli elementi di cui all'art. 7 (Tipologie di intervento ammissibili): le domande di contributo che registrino anche solo una risposta negativa alle domande proposte nello schema saranno giudicate inammissibili; saranno, altresì, giudicati inammissibili tutti gli interventi che abbiano potenziali conseguenze negative sulla qualità ambientale del territorio.

Il progetto proposto:		
a) Riguarda edifici esistenti espressione della tradizione costruttiva del GAL Montagne Biellesi?	SI	NO
b) Prevede l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento?	SI	NO
c) Prevede la collocazione degli eventuali impianti tecnologici in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto?	SI	NO
d) È' coerente con le linee guida contenuta nella Guida per il recupero architettonico realizzata dal GAL Montagne Biellesi?	SI	NO
e) Consente una fruibilità immediata (al momento del collaudo) del bene recuperato?	SI	NO

Articolo 7 - Tipologie di intervento ammissibili

1. Per beneficiare dei contributi previsti, gli interventi oggetto di recupero dovranno:
   a) riguardare il recupero complessivo, la conservazione, la manutenzione, il restauro di edifici e manufatti pubblici e privati esistenti e loro pertinenze appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del territorio del G.A.L. Montagne Biellesi;
   b) prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali tipiche dell'area di intervento;
   c) prevedere la collocazione degli eventuali impianti tecnologici in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto;
   d) essere coerenti con le Linee Guida metodologiche individuate nella Guida di cui all'art. 3 commi 3, 4 e 5;
   e) consentire una fruibilità immediata (al momento del collaudo) del bene recuperato.

2. Gli interventi potranno riguardare il recupero architettonico del bene, compresi gli interventi finalizzati al risparmio energetico e di risorse, con l'esclusione della realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa. Gli interventi di riqualificazione energetica potranno essere realizzati solo se complementari o comunque aggiuntivi rispetto al recupero architettonico complessivo del bene.

3. Non sono ammessi a contributo:
   - interventi di demolizione e ricostruzione anche se rientranti nella categoria ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo;
   - interventi riguardanti sole opere interne;
   - castelli, torri e altre emergenze architettoniche non appartenenti al patrimonio diffuso a carattere tradizionale locale;
   - interventi di installazione di impianti di produzione di energia (es. impianti fotovoltaici, solare termico, ecc.)

4. Nel caso in cui l'edificio oggetto di recupero costituisca parte integrante di edifici limitrofi non in proprietà, sono ammessi a finanziamento anche i lavori di finitura esterna relativi alle parti non in proprietà dell'edificio stesso (copertura, intonaco e tinteggiatura esterna o altra finitura), purché con il consenso dei proprietari.

5. Sono considerate "pertinenze" i manufatti edilizi e i fabbricati secondari (tettoie, fienili, muretti, pozzi, forni, fontane, lavatoi, ecc.) a servizio dell'edificio principale, con esclusione delle aree a parcheggio scoperte; si precisa che le pertinenze saranno ammesse a finanziamento solo se facenti parte di un più ampio intervento di recupero che non riguardi esclusivamente il recupero delle singole pertinenze.

Articolo 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) investimenti materiali per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, nonché interventi di risparmio energetico, purché in linea con le indicazioni della Guide di cui all'art. 3 commi 3,4 e 5.
b) spese generali e tecniche relative alla progettazione degli interventi, alle necessarie attività preliminari, costi di sicurezza, il tutto per un importo massimo pari al 12% dell'importo dei lavori di cui alla lettera a).

2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi citati.

2. Non è ammessa a finanziamento l'IVA che possa essere, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, recuperata dal beneficiario, il quale dovrà fornire le precisazioni richieste nel modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all'Allegato C.

3. Nel dettaglio, è esclusa l'ammissibilità delle spese per:
   a) acquisto di immobili e terreni;
   b) interventi di demolizione e ricostruzione, anche se rientranti nella categoria risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
   c) interventi riguardanti sole opere interne;
   d) interventi su castelli, torri e altre emergenze architettoniche non appartenenti al patrimonio diffuso a carattere tradizionale locale;
   e) interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa;
   f) lavori in economia;
   g) interventi riguardanti le abitazione dei privati fatta eccezione per i lavori di finitura esterna nell'ambito di un programma complessivo di recupero di un'area;
   h) opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza;
   i) interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.);
   j) l'acquisto di arredi, macchinari e attrezzature;
   k) il funzionamento e la gestione dell'immobile;
   l) opere non previste nel progetto esecutivo o nelle varianti approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri della Guida, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo;
   m) lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data dell'inizio lavori, ad esclusione delle spese tecniche che comunque non potranno essere antecedenti alla data di presentazione della domanda;
   n) rimborsi per spese tecniche o di altro tipo per i progetti che non saranno ammessi a contributo;
   o) interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nelle Guide del GAL di cui all'art. 3 commi 3, 4 e 5 e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto

Articolo 10 - Limiti di spesa minimo e contributo massimo

1. Con riferimento ad ogni domanda di contributo, e indipendentemente dalla percentuale di contributo:
   a) la **spesa minima ammissibile** è pari a 30.000,00 euro;
   b) la **spesa massima ammissibile** non potrà superare l'importo di:
      - 100.000,00 euro per gli Enti Pubblici;
      - 50.000,00 euro per i soggetti diversi dagli Enti Pubblici.

2. Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo in relazione alla percentuale di contributo propria del beneficiario (vedere successivo art. 11), il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo) del bene recuperato.

3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

4. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 75% del costo totale ammesso a contributo.

Articolo 11 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti pubblici ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Ai soggetti privati ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 12 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Montagne Biellesi per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 323.3.c, risultano pari a € 365.400,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL dalla Regione Piemonte o con fondi propri derivanti dalla rimodulazione del Piano finanziario.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla Misura 323.3.c nell'ambito del presente Bando saranno inserite in una graduatoria unica, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del richiedente.

2. Accertata la rispondenza ai requisiti di ammissibilità di primo livello cui all'articolo 6 comma 1 , la valutazione di merito delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria, viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai proponenti nel modulo di domanda e dell'esame della documentazione prodotta, in particolare degli elaborati progettuali degli interventi, mediante l'assegnazione di un punteggio di merito sulla base dei seguenti criteri di priorità:

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
a. Qualità complessiva dell'intervento (massimo 20 punti complessivamente ottenuti sommando i punteggi di tutti i criteri)	L'intervento è coerente con le Guide, è particolarmente significativo e valorizza al massimo le caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale per:	
	1) valore documentale e grado di rappresentatività dell'intervento (1= medio; 3= alto)	Min 0 Max 3
	2) grado di coerenza complessiva del progetto di recupero/ restauro/ riqualificazione rispetto agli obiettivi fissati dal PSL (1= media; 3= alta) -	Min 0 Max 3

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
	3) grado di coerenza del progetto rispetto all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento valutando anche la sostenibilità ambientale degli interventi previsti: - impiego esclusivo di materiali e tecnologie costruttive tradizionali locali (4 punti) - impiego di materiali di recupero o riciclati (fino a 2 punti) - riduzione di oltre il 30% del fabbisogno energetico dell'edificio con interventi di riqualificazione energetica (2 punti) - riduzione di oltre il 50% del fabbisogno energetico dell'edificio con interventi di riqualificazione energetica (4 punti)	Min 0 Max 6
	4) chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali (0= bassa; 1= media; 3= alta)	Min 0 Max 3
	5) qualità del programma di manutenzione degli interventi realizzati (presenza di analisi delle esigenze di manutenzione, delle risorse da destinate nel tempo alla manutenzione del bene, coerenza del piano di manutenzione con gli obiettivi prefissati) (0= bassa; 2= elevata)	Min 0 Max 2
	6) Effetto migliorativo degli interventi previsti sulla percezione del paesaggio (0= basso; 3= elevato)	Min 0 Max 3
b. Caratteristiche dell'edificio (massimo 5 punti)	1) L'edificio è attualmente in stato di abbandono	5
	2) L'edificio è attualmente utilizzato (anche solo in parte) ma presenta obsolescenza e degrado	3
	3) L'edificio è attualmente utilizzato ma presenta solo elementi estranei alla tradizione costruttiva locale	0
c. Sinergia con altri progetti territoriali (massimo 5 punti)	1) L'intervento in progetto è configurabile come lotto a completamento o integrazione di un più ampio progetto territoriale già avviato e per cui si possano dimostrare sinergie (N.B.: non sono cumulabili finanziamenti pubblici per un medesimo intervento, i lotti devono essere separati) 2) Oppure l'intervento in progetto si riferisce a elementi a valenza storica, culturale o di pregio inseriti nel circuito dell' Ecomuseo del Biellese ufficialmente riconosciuto dalla Regione Piemonte 3) Oppure l'intervento in progetto si riferisce alla riqualificazione di spazi pubblici aperti nei nuclei di insediamento rurale	5
	4) L'intervento in progetto non è inseribile in alcun progetto territoriale già avviato.	0

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
d. Fruibilità pubblica (massimo 5 punti)	1) L'intervento proposto riguarda il recupero di un bene da parte di Ente Pubblico che sia destinato ad una funzione per cui l'Ente consenta la fruibilità pubblica gratuita del bene stesso (ad es. biblioteca, sala congressi, visita turistica, proposta delle produzioni locali …) non nell'ambito di attività economica avente natura imprenditoriale; il richiedente deve sottoscrivere un accordo di collaborazione gratuita con il GAL e con gli Enti da questo indicati per garantire la fruibilità gratuita del bene recuperato (allegato 2, art. 4, comma 1 lettera e).	5
	2) L'intervento proposto riguarda il recupero di un bene da parte di soggetto diverso da Ente Pubblico che sia destinato ad una funzione per cui l'Ente consenta la fruibilità pubblica gratuita del bene stesso (ad es. biblioteca, sala congressi, visita turistica …) non nell'ambito di attività economica avente natura imprenditoriale; il richiedente deve sottoscrivere un accordo di collaborazione gratuita con il GAL e con gli Enti da questo indicati per garantire la fruibilità gratuita del bene recuperato (allegato 2, art. 4, comma 1 lettera e).	2
e. Natura dell'intervento (massimo 5 punti)	1) L'intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione sia esterni sia interni all'edificio principale e alle eventuali pertinenze	5
	2) L'intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione solo esterno all'edificio principale e alle eventuali pertinenze	3
f. Contesto ambientale paesaggistico di riferimento (massimo 6 punti)	1) L'edificio oggetto d'intervento fa parte di un aggregato di edifici (borgata) che rappresentano l'architettura locale ed è inserito in un contesto ambientale naturale/paesaggistico di particolare pregio e/o debolmente antropizzato	4
	2) L'edificio è posto in una zona di particolare pregio ambientale (zona parco, riserva naturale, zona Natura 2000, zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, zona di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)	2
	3) L'edificio oggetto di intervento è inserito in un contesto ambientale fortemente antropizzato o si trova in adiacenza o in un aggregato di edifici compromessi o di nuova edilizia di bassa qualità	0
g. Valorizzazione di itinerari turistici (massimo 4 punti)	1) L'intervento riguarda edifici pubblici e/o privati che si inseriscono/possono inserire in un itinerario turistico strutturato, di livello almeno provinciale e il richiedente ha già collaborato con tale itinerario o ne assume l'impegno.	4
	2) L'intervento non riguarda nessuno dei casi sopra descritti	0
h. Visibilità dell'edificio	1) L'edificio oggetto di intervento è chiaramente e totalmente visibile da strade provinciali	4

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
(massimo 6 punti; si può sommare il punteggio del criterio 1 con quello del criterio 2)	2) L'edificio oggetto di intervento è chiaramente e totalmente visibile da strade comunali	2
i. Localizzazione dell'edificio (massimo 2 punti)	1) L'edificio oggetto d'intervento è localizzato in Comuni classificati svantaggiati ai sensi degli artt. 13 e 18 del Reg. CE 1257/99 e allegato II al PSR parte II	2
	2) L'edificio oggetto d'intervento ricade in aree diverse da quelle sopra descritte	0
j. Rilevanza del progetto (massimo 4 punti)	L'intervento si configura come un intervento di sistema che prevede il concorso di più proprietari in accordo fra loro su diverse cellule edilizie e relative pertinenze, tali da rendere anche visivamente percepibile il recupero e da accrescere il significato dimostrativo dell'intervento	1 punto per ogni proprietario
	Totale massimo di punteggio	**60**

3. Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30 , di cui obbligatoriamente 10 punti riferiti al parametro a) "Qualità complessiva dell'intervento".

4. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
   a) punteggio attribuito al parametro a) "Qualità complessiva dell'intervento".
   b) data ed orario di spedizione telematica;

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. I richiedenti dovranno presentare, a pena di esclusione:
   a) Modello A "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio telematico e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:
      Allegato A 1 - Relazione di progetto e dichiarazioni varie redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (consenso trattamento dati personali, dichiarazione destinazione d'uso, dichiarazioni varie sui requisiti morali …)
      Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione al protocollo di collaborazione per la valorizzazione turistica del territorio del GAL
      Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene se diverso dal richiedente oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo di uso e di destinazione decennale (non è valido il compromesso di vendita).
      Allegato A 4 - Dichiarazione di impegno a partecipare ad eventuali incontri informativi e/o corsi di formazione/aggiornamento.
      Allegato A 5 - Autorizzazione del beneficiario al GAL a pubblicizzare il recupero
   b) Copia della Delibera di Consiglio di recepimento nella strumentazione urbanistica (regolamento edilizio o norme di PRG) del Comune in cui è sito il bene oggetto di intervento delle Guide per il recupero architettonico e la riqualificazione energetica realizzati dal GAL Montagne Biellesi.
   c) Titolo di possesso dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
   d) Tutta la documentazione probante richiesta a supporto dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 13 e all'interno dei diversi Capitoli del modello di domanda (ad esempio planimetria dell'area, fotografie, ecc…), ai fini della valutazione in base ai criteri di priorità individuati nel Bando Pubblico; **in mancanza il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi**;
   e) Schemi grafici di rilievo e di progetto per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato). La documentazione di progetto dovrà comprendere almeno:
      1 - elaborati grafici di rilievo e di progetto in scala adeguata per la comprensione del progetto;

2 - estratti delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione;
3 - stralcio della Carta Tecnica Regionale con evidenziata la posizione dell'immobile, della borgata e con l'indicazione della quota altimetrica cui si trova;
4 - stralci di mappa catastale;
5 - documentazione fotografica dell'immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito (ogni foto in formato UNI A4);
6 - rendering fotografico che permetta una valutazione complessiva dell'intervento una volta concluso.
7 - relazione tecnico-illustrativa con indicazione dei materiali che si intendono utilizzare;
8 - computo metrico, anche sintetico, redatto da professionista abilitato, che riporti i costi relativi all'intervento, dedotti da prezzari regionali e funzionale alla valutazione complessiva del costo dell'intervento proposto

- In caso di assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno produrre entro il termine stabilito dal G.A.L., pena l'esclusione, la seguente documentazione:
  - Progetto esecutivo comprendente:
    - Relazioni generale e specialistiche;
    - Elaborati grafici di rilievo e di progetto quotati, in scala non inferiore a 1:50, comprendenti particolari costruttivi in scala adeguata;
    - Cronoprogramma dettagliato
    - Elenco prezzi unitari
    - Computo metrico estimativo delle opere edili previste, redatto applicando ad ogni singola voce i prezzi unitari riportati dal prezzario "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte - edizione 2011 – valido per il 2012" approvato con D.G.R. n. 9-3610 del 28 marzo 2012), reperibile consultando il sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo *http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/* . Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, o per eventuali voci o opere non quantificabili in base a **quest'ultimo,** fornire un'analisi prezzi indicando le motivazioni della scelta. Per lavori di tipo particolare e limitata entità, laddove non sia possibile l'individuazione di voci derivate dai prezzari e risulti non agevole il ricorso ad analisi prezzi, dovranno essere prodotti tre preventivi di spesa da porre a confronto. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario indicato, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.
    - Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere speciali non indicate sul prezzario. Solo nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
    - Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui al punto precedente che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
    - In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1 , lett. g) n. 12 , per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, …). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
    - Cronoprogramma dei lavori;
    - Quadro economico dell'intervento;
    - Programma di manutenzione
    - Capitolato speciale d'appalto
  - piano di sicurezza e coordinamento (qualora necessario) ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Permesso di Costruire o Denuncia Inizio Attività di cui all' art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta dalla Legge 122/2010)

- Per i Comuni, i documenti di cui alla lettera c) sono sostituiti dalla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'iniziativa e del progetto;

- Tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla legge per procedere alla realizzazione degli interventi (ad es. Soprintendenza, ASL, Provincia, Comune, Viglile del fuoco, ecc…)

- dichiarazioni ed elaborati progettuali previsti dal DM 37/2008, Legge 10/91 e s.m.i. (inerenti gli impianti di riscaldamento, elettrici, …);

- dichiarazione di conformità del progetto alle prescrizioni della Legge 13/89 e s.m.i in materia di superamento delle barriere architettoniche;

f) Dichiarazione di inesistenza, sull'area e sull'immobile interessato, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica o l'impegno ad acquisire le necessarie autorizzazioni in caso di assegnazione di contributo
   Per i Comuni, parere dell'Ufficio tecnico e di altri settori comunali o uffici competenti.
g) Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento;
h) Dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del legale rappresentante di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
i) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore;
j) ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (facoltativa).

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. Se l'intervento è di restauro conservativo ed interessa fabbricati vincolati al parere della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004, le imprese realizzatrici dei lavori dovranno obbligatoriamente essere accreditate nelle liste della Soprintendenza, pena da revoca del contributo.

4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

7. Il G.A.L. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica**.**

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

1. Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

2. Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

3. La presentazione di una domanda di aiuto, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese, sia per le imprese che per gli Enti o i privati che intendano inoltrare una domanda di aiuto.

4. Pertanto tutti coloro che intendono partecipare al presente Bando e presentare domande, dichiarazioni o denunce relative all'erogazione di aiuti cofinanziati da Unione Europea e Regione Piemonte in materia di agricoltura e sviluppo rurale devono quindi iscriversi all'Anagrafe agricola unica piemontese, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

5. In base a quanto stabilito dalle "*Linee guida per la gestione dell'anagrafe unica del Piemonte*" (D.G.R. Regione Piemonte n. 46–639 del 1/8/2005) e dalla determina regionale "*Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Anagrafe agricola unica del Piemonte: istruzioni operative per l'iscrizione, le variazioni e la cessazione delle posizioni anagrafiche*" (D.D. Direzione agricoltura n. 915 del 31/10/2008), occorre distinguere i procedimenti e i soggetti coinvolti per l'iscrizione all'Anagrafe e le successive costituzione e gestione del fascicolo aziendale, a seconda che l'istanza sia stata presentata da un'azienda agricola o da un soggetto di diverso tipo.

6. I soggetti diversi dalle imprese agricole dovranno iscriversi all'anagrafe, senza costituzione del fascicolo aziendale, presso l'amministrazione regionale con la seguente modalità:
   a) il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:
      http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm ,
      e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a

      Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati uniti 21, 10128 Torino
      (fax 011/4325651).

b) Presentazione delle domande di aiuto

7. Le domande di aiuto che perverranno oltre i limiti prescritti oppure prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta saranno respinte.

8. Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi telematico appositamente predisposti sul portale SistemaPiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
   a) tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
   oppure:
   b) in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale SistemaPiemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it (cliccare il link: agricoltura – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, previa registrazione al portale stesso).

9. I soggetti diversi dalle imprese agricole, iscritti all'anagrafe e interessati all'ottenimento dei contributi previsti, devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale SistemaPiemonte, esclusivamente secondo la modalità "in proprio" di cui al precedente punto 9 b).

10. La registrazione al portale SistemaPiemonte può essere effettuata dalla pagina http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml (cliccando il link "Registrazione aziende e privati)" oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

11. La procedura di registrazione attribuisce al richiedente un identificativo utente e una password.

12. La compilazione della domanda on line deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

13. Al termine della procedura on line (effettuata tramite CAA o in proprio) sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto; tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal richiedente o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di **domanda dovrà essere trasmesso per l'istruttoria al:**

GAL MONTAGNE BIELLESI
Via Bassetti,1
13866 Casapinta (BI)
entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico

14. La domanda in forma cartacea, completa degli allegati richiesti da bando, potrà essere consegnata a mano o tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane; farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale). Sulla busta dovrà essere indicata in modo ben visibile, la dicitura "*Bando Pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Riqualificazione di nuclei di insediamento rurale*" oltre all'indicazione della Misura di riferimento (*Misura 323.3.c*).

15. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

16. Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti, casi per i quali il GAL non assume nessuna responsabilità.

17. Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

18. La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa; l'elenco della documentazione da allegare è contenuto all'articolo 14.

19. La presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti interessati non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

20. Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

21. I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità del richiedente.

22. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il soggetto richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

23. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il richiedente e la sede dell'intervento.

24. La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 16 - Termini di presentazione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15 lett. b), le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.

2. **Il termine ultimo per l'invio telematico è fissato entro il 08 - 07 - 2013**

3. **Il termine ultimo per l'invio cartaceo del Modulo di domanda, dei documenti e degli allegati previsti dal Bando è fissato entro il 15 Luglio 2013 (cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico); tale invio è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della domanda.**

4. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo, al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
   a) presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
   b) presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
   c) presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
   d) presenza del CUAA (codice fiscale).

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al richiedente indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza indicata nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame del GAL della documentazione integrativa presentata in tempo utile dal beneficiario. Qualora il soggetto richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 19.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del GAL www.montagnebiellesi.it .

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
   a) le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
      - rispetto dei termini di presentazione;
      - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
      - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
      - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
   b) le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art. 13 .

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

5. Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di chiedere documentazione integrativa fissando i tempi per la consegna.

6. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

7. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio , sarà utilizzato il criterio di cui all'art. 13 comma 4.

8. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

9. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
   - comunicare l'accettazione del contributo;
   - trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

   L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

10. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 20 (Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto).

11. Le domande giudicate ammissibili e inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere ammesse a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

12. In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà del Consiglio di Amministrazione del GAL procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.

13. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 11.

14. Le procedure istruttorie saranno completate dal GAL, salvo imprevisti, entro 45 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande in forma cartacea.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

- I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Ricorribilità dei provvedimenti

- L'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il foro di Biella foro di competenza del GAL Montagne Biellesi

Articolo 22 - Dati personali e sensibili

- La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Montagne Biellesi, per la Regione Piemonte e per tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 23 - Divieto di cumulabilità

- Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 24 - Inizio decorrenza e limiti degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti, avviati dopo la data di presentazione della domanda telematica, qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione dell'eventuale sopralluogo istruttorio presso il richiedente o la sede dell'intervento risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda telematica, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

5. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 25 - Termini di ultimazione degli interventi

1. **Gli investimenti ammessi a contributo devono essere iniziati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione e ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione**

del contributo, prorogabile in caso di interventi particolarmente complessi, su richiesta motivata del richiedente da inviare al GAL entro e non oltre il termine di cui all'art. 29 per la valutazione da parte della Commissione Istruttoria e la decisione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 26 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
   a) non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
   b) non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
   c) non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL AGEA ed ARPEA;

2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 27 - Vincoli destinazione d'uso e durata

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di almeno 10 anni trattandosi di caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari.

2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

3. Nel periodo come sopra definito, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, …) e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

Articolo 28 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione dei beni - restituzione e recupero agevolazioni

1. Ai GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:
   a) diversa destinazione / uso o alienazione dei beni nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come indicato all'art. 27);
   b) mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
   c) scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
   d) perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti.

2. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

3. Nel periodo come sopra definito, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni

preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, …) e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

Articolo 29 - Varianti e adattamenti tecnico-economici

A - Varianti

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda e successivamente approvate dal GAL.

2. Eventuali varianti dovranno:
   a) essere obbligatoriamente sottoposte al GAL e da questo esplicitamente autorizzate;
   b) essere non sostanziali;
   c) rispettare le finalità dell'intervento e non modificarne le caratteristiche rispetto ai criteri di valutazione previsti all'art. 13 del Bando;
   d) rispettare tutta la disciplina di cui alla Misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
   e) rispettare i tempi di realizzazione fissati;

3. La domanda di variante dovrà essere presentata in via telematica su Sistema Piemonte e cartacea al GAL nei tre giorni successivi, accompagnata da una relazione giustificativa e illustrativa della variazione e da opportuna documentazione progettuale (elaborati grafici, computo metrico, preventivi, quadro di raffronto e relazione tecnico economica, ecc …) ai fini della preventiva istruttoria della Commissione di Valutazione e della successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

4. La richiesta di variante dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 40 giorni prima della scadenza per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25 , e quindi entro il _____ ; in ogni caso rimangono fermi i tempi di realizzazione di cui all'articolo 25 .

5. La variante eventualmente autorizzata dal GAL non può, comunque, comportare un aumento del contributo concesso.

6. La mancata autorizzazione, da parte del GAL, alla variante determina l'impossibilità, per il beneficiario, di procedere alla variazione, pena la revoca del contributo.

B - **Adattamenti tecnico-economici**

7. I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati.

8. L'adattamento tecnico-economico deve:
   a) rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
   b) rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
   c) confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
   d) confermare la redditività degli investimenti.
   e) non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché del punteggio di merito;
   f) rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa; tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa né l'inserimento di nuovi interventi.

9. Si precisa che **non è prevista la presentazione per via telematica delle domande di adattamento tecnico-economico**, non dovranno quindi essere compilati specifici quadri del sistema informativo e su Sistema Piemonte il progetto e i relativi interventi resteranno come sono stati approvati dal GAL; Il beneficiario potrà presentare al GAL, **entro e non oltre** 40 giorni prima della scadenza per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25 e quindi entro il _____, domanda cartacea di adattamento tecnico-economico, (redatta sul modello scaricabile da www.montagnebiellesi.it) cui seguirà una valutazione da parte del GAL con successiva comunicazione dell'esito al beneficiario.
10. La domanda di adattamento tecnico-economico, sottoscritta dal beneficiario:

11. dovrà contenere una esauriente descrizione delle modifiche che si intendono apportare agli investimenti,
12. dovrà contenere la dichiarazione in merito al rispetto delle condizioni di cui all'art. 29 B) comma 8 del Bando,
13. dovrà essere accompagnata, per ogni investimento variato o aggiunto, dalla stessa documentazione richiesta dal Bando Filiere in fase di presentazione della domanda di contributo (ad esempio elaborati grafici, computo metrico, n. 3 preventivi di n. 3 fornitori diversi con relativo Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, ecc …).

14. Dal punto di vista dei beneficiari ciò non appare un aggravio del procedimento, quanto piuttosto una forma di tutela dei medesimi, al fine di evitare il mancato riconoscimento, in fase di collaudo, di spese già sostenute.

15. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico–economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese tecniche.

16. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.

17. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno o responsabilità da parte del GAL sull'esito dell'adeguamento.

Articolo 30 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):
   il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

   b) Assegno:
   tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso nonché della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

   c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:
   tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

   d) Vaglia postale:
   tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

   e) Carta di credito:
   tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa

inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso di Enti pubblici verranno accettate a rendiconto le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente escludendo comunque il pagamento in contanti.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

4. Per tutti i pagamenti dovrà essere inoltre presentata copia dell'estratto conto bancario ufficiale (con l'intestazione della banca, non è sufficiente il tabulato dell'elenco delle movimentazioni bancarie benché rilasciato dalla banca) con evidenziati i movimenti bancari interessati.

Articolo 31 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il richiedente o la sede dell'intervento, qualora ciò si renda utile, a discrezione del GAL, per una maggiore comprensione dell'intervento stesso.

2. La totalità delle domande di aiuto e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi, compresa la visita in situ.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

4. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria sede e ai luoghi interessati dall'investimento; egli inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

5. Il GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, si riserva, in qualsiasi momento di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

6. Il GAL si riserva di disporre la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel pieno rispetto delle modalità stabilite e non sia stato rispettato il vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 27 del presente bando.

Articolo 32 - Obblighi dei destinatari ultimi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d'uso e di destinazione degli immobili recuperati con gli interventi finanziati per un periodo di anni dieci a partire dalla data del collaudo finale dell'intervento.

2. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a realizzare l'intervento secondo le indicazioni delle Guide di cui all'art. 3 commi 4, 5 e 6.

3. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione del recupero, autorizzando il GAL a pubblicizzare l'intervento mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini e altra documentazione relativa all'intervento e l'apposizione sull'immobile recuperato o sulle sue pertinenze di un elemento di riconoscibilità dell'intervento (targa o

altro elemento analogo secondo le indicazioni del GAL stesso). Tale elemento dovrà rimanere esposto almeno per il periodo di vincolo d'uso e di destinazione.

4. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.

5. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 33 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

a) **Anticipi:**

I beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso.

Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:

a) Domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica online e come conferma cartacea);
b) Fidejussione bancaria od assicurativa: la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

Nel caso di Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico può essere presentata una garanzia scritta dalla loro Autorità (Deliberazione della Giunta), con la quale assumono l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato (vedi allegato B).

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

b) **Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:**

Per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del GAL e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto, potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stati di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dal bandi, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

c) **Saldo del contributo**

Il saldo del contributo spettante al beneficiario verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;

- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 30 del presente bando;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo redatta sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassuma l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato D);
- dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione d'uso;
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 34 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006 art. 30 n. 65/2011 art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
   - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
   - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
   - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 35 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL. Sig. Luca Pozzato è responsabile del procedimento e dell'istruttoria delle domande di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 36 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico, al Responsabile Amministrativo del GAL ed all'Operatore di Sportello del GAL reperibili al numero di telefono 015/7429080

GIORNO	ORARIO
Lunedi	10,30 – 12,30 // 14,00 – 16,00
Mercoledi	10,30 – 12,30 // 14,00 – 16,00
Giovedi	10,30 – 12,30 // 14,00 – 16,00
Venerdi	10,30 – 13,00

e previo appuntamento telefonico, eventualmente anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico,presso la sede del GAL Montagne Biellesi, Via Bassetti 1 - Casapinta.

2. Sarà possibile inoltrare quesiti scritti al GAL Montagne Biellesi utilizzando il fax (015/7427931) o la mail certificata del GAL Montagne Biellesi gal@pec.montagnebiellesi.it o la mail del Direttore tecnico: direttore@montagnebiellesi.it .

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico, il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Montagne Biellesi si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. *"DAL TESSILE AL TERRITORIO, LE SPECIFICITA' TERRITORIALI COME NUOVO MOTORE DI SVILUPPO DELL'AREA GAL"* del GAL *Montagne Biellesi* , il cui testo è pubblicato sul sito internet www.montagnebiellesi.it .

4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente Bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il Foro di Biella.

Articolo 38 - Pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL. Verrà dato avviso della pubblicazione tramite avviso inviato:
   - ai Comuni facenti parte dell'area GAL
   - ai Soci pubblici e privati del GAL Montagne Biellesi
   - quale comunicato stampa alle testate locali: Il Biellese, Eco di Biella, La Provincia, La Stampa

Casapinta, 15 03 2013

Il Presidente del GAL Montagne Biellesi